

Avv. Dario Nardone
Via Alento n. 127
65129 - Pescara

Avv. Emanuele Argento
Via C. Battisti n. 31
65122 - Pescara



IL TRIBUNALE DI TERAMO
Sezione Civile

Il Giudice

a scioglimento della riserva che precede;
letti gli atti di causa;
sentite le parti;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

La richiesta di sospensione avanzata dall'opponente è fondata e va accolta. Come statuito dalla Cass.Civ.n.17194 del 27/08/2015, "al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art.474 cpc, occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge".

Ai sensi dell'art.1 del contratto di mutuo ripassato tra le parti, "La banca concede alla parte mutuataria, che accetta, la somma di € 1.000.000,00 ...che viene versata dalla banca in deposito infruttifero, su partita N.0367055116760 accesa in data odierna al nome della parte mutuataria medesima presso la banca con dichiarazione della parte di quest'ultima di costituirla in pegno a favore della banca stessa, che accettaa garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte al successivo art.8 nonché a garanzia della restituzione anticipata del mutuo nelle ipotesi di risoluzione dallo stesso previste nell'articolo predetto"; nell'art.8 vengono descritti gli adempimenti imposti alla parte mutuataria (produzione documenti, accensione assicurazione ecc.) da compiersi entro 60 gg. dalla stipula, pena la risoluzione; nelle Condizioni Generali allegate al contratto

Ami

di mutuo, si legge: "art.1 condizioni per la erogazioni delle somme mutate. Le erogazioni potranno aver luogo soltanto dopo che la parte mutuataria...abbiano comprovato: la valida ed efficace costituzione delle garanzie...l'avvenuto adempimento a tutti gli altri obblighi contrattuali. Per l'adempimento delle condizioni alle quali è subordinata l'erogazione del mutuo la banca potrà fissare contrattualmente un termine alla parte mutuataria...".

Tanto premesso e considerato, risulta evidente che dal contratto medesimo emerge come la somma in questione, mentre in parte del predetto documento viene dichiarata come quietanzata, in altra, invece, è stata ancora indicata come immediatamente ancora vincolata e giacente presso la banca, per l'esattezza non versata al mutuatario affinché questi la riconsegnasse al mutuante al fine di farvi imporre il vincolo, bensì accantonata dalla banca su "partita" giacente presso la banca medesima in deposito infruttifero, quindi non disponibile per il mutuatario; anzi, nelle successive condizioni generali è riferito che l'erogazione è espressamente subordinata al futuro ed eventuale adempimento delle condizioni stabilite dall'art.8 del contratto.

Difetta, in questo caso, la *traditio* anche sotto il profilo della disponibilità giuridica poiché il mutuante, accantonando le somme presso se medesimo, non ha creato un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario si da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, né ha inserito nel medesimo contratto di mutuo specifiche pattuizioni consistenti nell'incarico che il mutuatario conferisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.

Dunque il contratto in esame è in realtà condizionato poiché posticipa la *traditio* ad un momento futuro ed eventuale, ovvero non conoscibile ex ante dalla lettura del regolamento in esso contenuto, di talché non incorpora né fornisce ex se la prova di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile ed è pertanto inidoneo, pur se stipulato con atto pubblico notarile, ad assumere efficacia di titolo esecutivo ai fini della restituzione coattiva delle somme promesse.

Quantunque le ragioni di cui sopra siano assorbenti, è pure da rilevare che, anche sotto il profilo del merito, vada accolta la richiesta sospensiva del titolo esecutivo, atteso che: 1) ricorre il *fumus*, posto che le anomalie eccepite

dall'opponente in relazione al mutuo *de quo* - ed ai precedenti tre mutui i cui saldi sono confluiti in quello portato nell'opposto atto di precetto - sono *prima facie* condivisibili, ben supportate da analitiche CTP; 2) parimenti, sulla base delle deduzioni in diritto e delle correlate conclusioni peritali attoree, all'esito di un giudizio di sommaria verosimiglianza - quale quello che deve caratterizzare la presente fase cautelare - è lecito attendersi che, alla data dell'atto di precetto, possano non esservi debiti scaduti ed esigibili e che possa quindi difettare a monte un idoneo titolo esecutivo; 3) ricorre altresì il *periculum*, atteso che la mancata sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli darebbe adito alla banca, nelle more del presente giudizio, di espropriare i beni immobili dedotti nell'atto di precetto pur ricorrendo il *fumus* dell'opposizione, dovendosi altresì ritenere, sotto diverso profilo, che per la sussistenza dei "gravi motivi" di cui agli artt. 615 e 624 cpc sia sufficiente la ricorrenza del solo requisito del *fumus boni iuris* e che la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo andrebbero conseguentemente accordate ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino verosimilmente fondate, dal momento che il *periculum in mora* non potrebbe che consistere, *ex se*, nello stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore (cfr. Trib. Lecco Sez. II del 6/07/2006); 4) comunque, in un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi, la sospensione della esecutività del titolo stragiudiziale portata in precetto non pregiudica le pretese della precettante, in ogni caso garantite dalle garanzie ipotecarie descritte nell'atto di precetto.

Salva ogni e diversa e migliore valutazione da riservarsi nel merito e ritenuta l'opportunità di invitare le parti a trovare una soluzione di bonario componimento apprezzandone gli esiti ai fini della regolamentazione delle spese di lite

P.Q.M.

sospende l'efficacia esecutiva del titolo opposto e rinvia per il prosieguo all'udienza già fissata per il giorno 9/07/2018 alle ore 9,00.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Teramo 31 maggio 2018



(Il Giudice)
P. M.

TRIBUNALE DI TERAMO

Depositato in Cancelleria oggi 12 GIU. 2018

Il Cancelliere
Funzionario Giudiziario
Daniela Galini

3